



Istituto Comprensivo "Nicola Sole" Senise

Scuola dell'Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I° grado ad indirizzo musicale
Sedi associate: Terranova di Pollino – Noepoli – Cersosimo – San Costantino Albanese
Castronuovo di Sant' Andrea – Sede Rione San Pietro – 85038 – SENISE (Potenza)

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it - Peo: pzic885007@istruzione.it Pec: pzic885007@pec.istruzione.it
Tel. Segreteria: 0973/58.40.05 - Fax 0973/58.41.96 – Presidenza 0973/68.66.39

IST. COMP. "N. SOLE"-SENISE
Prot. 0003655 del 06/09/2021
07 (Uscita)

AI DOCENTI
ALLA DSGA
AL PERSONALE ATA
AL SITO WEB
AGLI ATTI

Oggetto: fruizione permessi ex art. 15 c. 2 CCNL 2007.

In considerazione delle molteplici richieste di chiarimenti in merito alla fruizione dei permessi per motivi personali e familiari (3 gg) di cui in oggetto, nonché alla luce di talune richieste non conformi alla disciplina del CCNL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e le relative disposizioni per il riconoscimento del diritto di cui sopra.

Preliminarmente, si riporta il dettato dell'art. 15 comma 2 del Ccnl 2007: *“il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.”*

Risulta evidente come i tre giorni per motivi personali e familiari si configurino come un diritto del dipendente, sottratto alla discrezionalità del DS, che non concede il permesso ma si limita a constatare la regolarità formale della domanda. Orbene, perché la domanda sia regolare occorre il rispetto dei seguenti presupposti formali:

1. Il dipendente produca una domanda per iscritto volta a fruire del permesso;
2. Il dipendente motivi la domanda attraverso una autocertificazione in cui esplicita le ragioni della richiesta, che non può essere fondata su “futili motivi”. La Corte dei Conti, invero, ha chiarito (sentenza 3 febbraio 1984, n.1415) che le esigenze personali o familiari *“possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo ed al progresso dell'impiegato inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.”*
3. Il dipendente produca la domanda di permesso nei termini previsti dal Contratto d'Istituto (5gg prima), onde consentire una efficace gestione dell'assenza;
4. Il permesso sia fruito dal dipendente solo dopo l'espresso provvedimento del DS che autorizza la domanda, dopo aver verificato il rispetto di tutto quanto sopra indicato. La fruizione del permesso in assenza di provvedimento di autorizzazione deve considerarsi assenza ingiustificata.

Si confida nel puntuale rispetto di quanto sopra.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Avv. Francesco D'Amato

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)